

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA

DISCIPLINARE DI GESTIONE DELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI

Adottato con deliberazione di Giunta n. ____ del _____

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO.....	1
ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO.....	1
ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ELENCO.....	2
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE.....	3
ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	3
ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	3
ART. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	5
ART. 8 – DURATA DELL'ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE.....	5
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	6
ART. 10 – PUBBLICITÀ.....	6
ART. 11 – NORMA FINALE.....	6



ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, è istituito l'elenco di prestatori di servizi di architettura e ingegneria, per le finalità di cui agli articoli 36, comma 7 e 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il presente Disciplinare definisce i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti al fine di ottenere l'iscrizione, le modalità per l'iscrizione, nonché le modalità utilizzate per attingere da tale elenco.

4. La predisposizione e la gestione dell'elenco, inclusa la determinazione delle modalità operative di funzionamento, sono demandate al Settore gare e contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura.

5. Le disposizioni del Disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

1. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, l'elenco è articolato in classi identificative delle opere, come definite nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016. In fase di iscrizione, agli operatori economici sarà richiesto di specificare, per

ciascuna classe di lavori e per ciascuna tipologia di prestazione (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.), il valore delle opere per i quali sono stati svolti, nell'ultimo decennio, servizi di ingegneria e architettura. Tale indicazione servirà a determinare il possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2.2.1 lettera b) delle Linee guida ANAC n. 1. Gli importi indicati saranno verificati a campione.

2. Per gli altri servizi tecnici è necessario specificare le tipologie di servizi per i quali è posseduta esperienza ed allegare il curriculum.

3. L'elenco è altresì suddiviso nelle seguenti fasce di importo in base al valore presunto dell'incarico da affidare:

- valore inferiore a 5.000 euro;
- valore pari o superiore a 5.000 e inferiore a 40.000;
- valore pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000;
- valore pari o superiore a 100.000.

La rotazione degli inviti e degli affidamenti verrà applicata, da ciascuna Amministrazione, esclusivamente in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. In fase di compilazione dell'istanza ciascun operatore economico indica le fasce di importo di proprio interesse, per le quali richiede di essere iscritto. L'invito a gare per la fasce indicate è comunque subordinato al possesso di idonei requisiti di capacità.

ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'elenco verrà utilizzato per la selezione dei professionisti da invitare alle procedure negoziate indette dal Settore Gare e Contratti dell'Unione, operante in qualità di centrale di committenza per conto dei Comuni aderenti e dell'Unione stessa. Potrà, altresì, essere utilizzato dai Comuni aderenti o convenzionati al Settore gare e contratti per gli affidamenti gestiti autonomamente, utilizzando le modalità fissate dal presente Disciplinare o le diverse modalità da essi definite.

2. Il Responsabile del Settore di cui al comma precedente, sentito il RUP dell'affidamento, potrà procedere con avviso pubblico di indagine di mercato, in alternativa all'utilizzo del presente elenco, qualora:

- per lo specifico affidamento siano necessari particolari requisiti;
- il numero degli iscritti per le classi di identificazione delle opere di riferimento e per la fascia di importo non sia **almeno doppio** rispetto al numero dei soggetti da invitare.

3. La scelta avverrà tra i professionisti iscritti nell'elenco per la fascia di importo dell'affidamento e per la classe di identificazione delle opere relative ai servizi da affidare. Ai sensi del paragrafo V.1 delle Linee guida ANAC n. 1, per le categorie per le quali è applicabile, saranno ammessi al sorteggio anche gli iscritti in classi di identificazione analoghe (sono da ritenersi analoghe le opere della medesima categoria appartenenti a classi di identificazione con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare). **In caso di servizi relativi ad opere collocate in più classi di identificazione, a scelta del RUP il sorteggio potrà avvenire tra i professionisti rientranti in tutte le classi o soltanto nella classe prevalente.**

4. Per l'individuazione dei professionisti da invitare si utilizzerà di norma il metodo del sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il RUP potrà individuare discrezionalmente una parte dei professionisti da invitare, in numero non superiore a un quinto del numero complessivo dei professionisti

sorteggiati, attingendo dall'elenco dei soggetti ammessi al sorteggio e non estratti. La medesima proporzione verrà utilizzata nel caso, nell'impossibilità di attingere dall'elenco, si proceda con avviso pubblico di indagine di mercato.

5. Ai fini del sorteggio, i professionisti verranno inseriti in ordine casuale in un elenco numerato, cui verrà assegnata data certa mediante un protocollo riservato. Con avviso pubblico verrà individuata una data successiva di estrazione del lotto Lottomatica cui fare riferimento per individuare i numeri sorteggiati.

6. Un professionista già invitato a una procedura indetta dal Settore Gare e Contratti negli ultimi 12 mesi non può essere invitato nuovamente per la medesima fascia di importo, salvo che la sua inclusione nel sorteggio sia necessaria per raggiungere il numero richiesto dal comma 2.

7. Un professionista già aggiudicatario negli ultimi 12 mesi di una procedura aperta o negoziata indetta dal Settore Gare e Contratti non può essere invitato per la medesima fascia di importo.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

1. Possono essere iscritti i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, costituiti nelle seguenti forme:

- a) professionista singolo;
- b) studio associato;
- c) società di professionisti;
- d) società di ingegneria;
- e) consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. I professionisti devono presentare apposita domanda, compilando in ogni sua parte il form on-line messo a disposizione sul sito dell'Unione di Comuni Terre di Pianura.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare la procura).

3. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti limitazioni:

- ciascun professionista può presentare una sola domanda di iscrizione: le domande pervenute successivamente verranno considerate interamente sostitutive delle precedenti;
- nella domanda di iscrizione dovranno essere evidenziate tutte le situazioni di collegamento esistenti ai sensi dell'art 2359 cod. civ. e alle procedure non potranno essere invitati soggetti tra loro collegati;
- è fatto divieto ai professionisti di presentare domanda di iscrizione in più di una forma (ad esempio singolarmente e come studio associato).

ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Per ottenere l'iscrizione, i professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

2. I professionisti singoli o associati devono possedere, altresì, i requisiti di cui all'art. 1 del D.M. (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263, precisamente:

- essere in possesso del titolo di studio richiesto per lo svolgimento delle tipologie di incarico per le quali si richiede l'iscrizione, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

3. Le società tra professionisti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263, devono altresì possedere un organigramma aggiornato:

- comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, in particolare:
 - i soci,
 - gli amministratori,
 - i dipendenti,
 - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A., che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori, e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- recante l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

ed aver adempiuto ai relativi obblighi di comunicazione ad ANAC, ai sensi dell'art. 6 del D.M. citato.

4. Le società di ingegneria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. (MIT) 2 dicembre 2016, sono altresì tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni consultive, di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, cui delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

5. Le società di ingegneria devono anche possedere un organigramma aggiornato:

- comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, in particolare:
 - i soci,
 - gli amministratori,
 - i dipendenti,
 - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A., che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori, e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- recante l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

ed aver adempiuto ai relativi obblighi di comunicazione ad ANAC, ai sensi dell'art. 6 del D.M. citato.

6. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura e che siano a loro volta in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

7. I requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Unione. Sulla veridicità delle dichiarazioni saranno effettuati controlli a campione, in particolare in merito alla regolarità contributiva.

ART. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione dell'elenco decorrerà un termine per la presentazione delle domande di iscrizione. Le domande pervenute entro il termine verranno vagliate entro la data di entrata in funzione dell'elenco.

2. Per le domande pervenute successivamente si provvederà all'iscrizione con cadenza semestrale: le domande pervenute entro il 30/06 di ciascun anno comporteranno l'iscrizione con decorrenza dal 1/08 del medesimo anno; le domande pervenute entro il 31/12 comporteranno l'iscrizione con decorrenza dal 1/02 dell'anno seguente.

3. Qualora la documentazione presentata non sia completa o esauriente oppure qualora il professionista risulti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, la domanda di iscrizione verrà respinta e, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda verranno comunicati tempestivamente all'istante. Questi, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare osservazioni in merito, eventualmente corredate da documenti. Inoltre, potrà presentare nuova istanza nella successiva finestra temporale.

ART. 8 – DURATA DELL'ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE

1. L'iscrizione ha durata illimitata. Rimane in capo ai professionisti l'onere di aggiornare tempestivamente i propri dati.

2. L'aggiornamento dei dati dovrà essere fatto mediante redazione di una nuova domanda di iscrizione, che andrà a sostituire per intero la precedente. In caso di aggiornamento dei dati, l'iscrizione all'elenco rimarrà in essere senza soluzione di continuità, mentre le eventuali categorie o classi di lavori o gli eventuali incarichi aggiunti saranno attivi con le decorrenze di cui all'articolo precedente.

3. Il professionista che perda i requisiti necessari per l'iscrizione dovrà richiedere, mediante comunicazione a mezzo PEC, la cancellazione dall'elenco, per evitare di incorrere in sanzioni in caso di verifica.

4. L'Unione disporrà la cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- professionisti che non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
- professionisti che, in base ai controlli a campione, risultino non in possesso dei requisiti dichiarati. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura della Repubblica.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Settore Gare e Contratti dell'Unione gestirà i dati dei professionisti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Con l'iscrizione all'elenco, il professionista autorizza l'Unione di Comuni Terre di Pianura al trattamento e alla comunicazione agli Enti aderenti dei dati forniti, per le finalità di cui al presente Disciplinare.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

1. L'attivazione dell'elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Unione.
2. Eventuali aggiornamenti delle modalità di gestione dell'elenco che comportino nuova iscrizione da parte dei professionisti dovranno essere comunicati a tutti i professionisti iscritti.

ART. 11 – NORMA FINALE

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di adozione.